



COMUNE DI LADISPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA III – SETTORE I
Lavori Pubblici - Idrico Integrato – Igiene Urbana
Piazza Giovanni Falcone 1-00055 Ladispoli

servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano
EER 20.01.38 “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37”
nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2025

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Art. 1 - Oggetto e Importo dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il “servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto urbano EER 20.01.38 “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2025.”

Tale rifiuto proviene dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuato nel Comune di Ladispoli tramite isola ecologica e raccolta domiciliare.

Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2, il quale effettuerà, tra l'altro, il trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all'impianto che prenderà in affidamento il servizio.

Il quantitativo di rifiuto da trattare ed il valore dell'appalto di seguito specificati, sono stati stimati sulla scorta dei dati storici disponibili all'Ente:

EER		Stima QUANTITA da trattare	Corrispettivo unitario stimato €/ton	Valore stimato dell'Appalto (*)
20.01.38	<i>“legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37”</i>	665,00 Ton./anno	56,00 €/ton	€ 111.720,00

(*) - di cui € 27.686,88 per costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante). Per il calcolo vedi tabella allegata.

N.B: Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

La quantità ed il valore dell'appalto, essendo stati stimati sulla base di dati storici disponibili all'Ente, sono indicativi e pertanto non possono determinare alcuna pretesa, né indennizzi di sorta da parte dell'Appaltatore, rispetto ai quantitativi e importi che verranno effettivamente conferiti e/o liquidati trattandosi di appalto a misura come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento/contabilizzazione dell'importo contrattuale. L'Appaltatore deve garantire la ricezione ed il trattamento di tutta la quantità di rifiuti prodotti, fatti salvi i limiti di legge, in qualsiasi periodo dell'anno e per tutta la durata del contratto. Il servizio dovrà essere prestato in maniera continuativa e senza interruzioni e/o sospensioni per nessun motivo, salvo quelli dovuti a cause di forza maggiore che dovranno essere opportunamente documentate.

Tabella indicativa de rifiuti EER 20.01.38 prodotti da questo Comune in annualità pregresse:

ANNO	QUANTITA' (ton.)
2019	661,75
2020	634,13
2021	685,22
2022*	395,66

* periodo gennaio – luglio 2022

Nella formulazione dell'offerta, si dovrà considerare che la produzione dei rifiuti è soggetta a fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito i conferimenti effettuati da gennaio 2020:

EER 20.01.38 - QUANTITÀ (tonnellate)			
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Gennaio	49,68	43,50	43,24
Febbraio	69,77	49,64	57,24
Marzo	16,62	65,72	58,58
Aprile	3,64	68,32	50,96
Maggio	59,46	62,60	60,54
Giugno	70,50	70,16	65,50
Luglio	58,98	54,16	59,60
Agosto	50,54	49,90	-----
Settembre	75,02	59,40	-----
Ottobre	75,94	57,24	-----
Novembre	55,56	58,24	-----
Dicembre	48,42	46,34	-----
totale	634,13	685,22 ton	395,66

Eventuale sovralli e frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito, rimarranno nella piena e totale disponibilità dall'Appaltatore che dovrà quindi provvedere a tutto quanto il necessario e previsto per legge, senza richiedere ulteriori somme al Comune per la corretta gestione degli stessi (trattamento, recupero, smaltimento ecc. ecc.).

Nel corso di validità del contratto, non è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo cause di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di conferimento, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

L'Offerta è determinata come di seguito specificato:

**Offerta = (A + B) x C

(A) = tariffa richiesta dall'impianto per ogni tonnellata di rifiuto conferito da esprimere in euro/tonnellata;

(B) = spese di trasporto pari a 0.20 €/t per ogni km eccedente i 300 km *“calcolati secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.*

(C) = 1.995 (665 ton/anno x 3 anni).

** Il valore del campo “offerta”, da determinare come sopra specificato, non può superare il valore massimo di € 111.720,00. Eventuali valori “offerta” maggiori di € 111.720,00 saranno pertanto ritenuti non validi e quindi esclusi dall'affidamento.

In esecuzione all'art. 181 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che la norma, in tema di rifiuti oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera

circolazione sul territorio nazionale, ma esprime il proprio favore per il principio di prossimità agli impianti di recupero, il quale è funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, in caso di parità tra due o più offerte l'appalto verrà affidato alla ditta con impianto di trattamento più vicino a questo Comune.

Calcolo distanza in caso di parità tra due o più offerte: il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante".

Art. 3 – Soggetti ammessi e adempimenti

Gli impianti ammessi a presentare offerta, devono essere in possesso, tra l'altro, di specifica autorizzazione per i servizi richiesti (all'allegato C parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) con le seguenti modalità alternative:

- Autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
- Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Eventuali analisi necessarie anche per la caratterizzazione del rifiuto, dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Appaltatore e tempestivamente trasmesse al Comune.

L'Impianto dovrà garantire:

- l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi;
- una fascia oraria minima adeguata all'esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto di cui sopra, l'Appaltatore dovrà garantire in ogni caso il ritiro del rifiuto presso l'impianto o altri impianti precedentemente individuati senza alcun aggravio e oneri aggiuntivi per il Comune di Ladispoli. Inoltre dovrà:

- comunicare entro le successive 24 ore l'impianto o gli impianti alternativi debitamente autorizzati dall'Autorità competente che verranno utilizzati;
- il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento nonché la convenzione stipulata tra il gestore dell'impianto e l'Appaltatore dalla quale risulti la possibilità dell'Appaltatore di avvalersi di tali impianto nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.

Ogni conferimento dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (FIR - formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa al Comune di Ladispoli entro il quinto giorno del mese successivo a quello di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto presso il Comune di Ladispoli,

indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi e indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

Art. 4 – Rinnovo dell’Accordo ANCI - RILEGNO

Il Comune di Ladispoli aveva aderito in data 19/05/2020 alla Convenzione Locale RILEGNO di cui all’Accordo ANCI-RILEGNO 2014-2019, prorogata fino al 28/02/2021 e quindi ad oggi non attiva, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio in legno e dei rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla raccolta differenziata. Il Comune di Ladispoli si riserva, qualora dovesse essere rinnovato tale Accordo, la facoltà di poter sottoscrivere la relativa Convenzione e quindi di poter accedere ai corrispettivi che saranno di propria ed esclusiva competenza.

Al verificarsi della suddetta ipotesi, l’Appaltatore, qualora non sia già “Piattaforma RILEGNO”, dovrà risultare tale entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta del Comune da inviare a mezzo PEC. Qualora l’Appaltatore non rispetti tale termine si potrà procedere alla risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio del Comune e senza che l’Appaltatore possa nulla altro a pretendere oltre quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato. E’ quindi esclusa ogni forma di indennizzo.

Nel caso di sottoscrizione della Convenzione RILEGNO, l’Appaltatore dovrà consentire quanto previsto e necessario per il corretto svolgimento della stessa. Il mancato rispetto della presente disposizione determinerà l’applicazione delle penali per “mancata esecuzione del servizio” oltre eventuali ulteriori effetti sul contratto.

La variazione di cui al presente articolo non comporterà mutamenti alle condizioni contrattuali con particolare riferimento alla tariffa di conferimento, fatto salvo quanto previsto al successivo *art. 7 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo*.

Art. 5 - Durata dell’Appalto

Il contratto ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio del servizio che si presume avverrà il 01/01/2023. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell’importo contrattuale. È vietato il tacito rinnovo.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 120/2020 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

Qualora allo scadere del presente appalto non saranno state completate le fasi di aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, e pertanto l’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. L’eventuale proroga del servizio è effettuata agli stessi patti e condizioni stabiliti con il presente contratto.

Art. 6 - Verifica delle prestazioni e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “*Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”. La fatturazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore sarà effettuata al Comune di Ladispoli in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Per l'esecuzione del servizio sarà pagato all'appaltatore un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (ton.) di rifiuto conferito per il corrispondente importo unitario (€/ton.) di aggiudicazione. La fattura sarà liquidata entro 30/60 giorni dalla sua presentazione, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché all'invio dei relativi formulari (FIR).

Ciascun pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, da parte del Comune, da cui risulti la regolarità dell'appaltatore;
- insussistenza di inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*" e del D.M. 18/01/2008, n. 40 "*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato di appalto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il ritardato pagamento oltre i termini come sopra stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", non potrà far sorgere in capo all'appaltatore alcun diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Il Comune non darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate risulteranno non svolti. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo siano imputabili esclusivamente all'appaltatore.

Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della L. n. 136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane

Spa. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti "a valle" contengano, pena la nullità assoluta, il predetto impegno. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara). L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della legge n. 136/10 s.m.i.). Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 7 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo

La tariffa richiesta dall'impianto, espressa in euro/tonnellata, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è fissa ed invariabile. Può essere aggiornata annualmente a decorrere dal secondo anno di contratto sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice FOI). L'aggiornamento della tariffa di conferimento può pertanto decorrere dalla prima mensilità di ciascun anno, a partire dal secondo anno di contratto.

La richiesta di aggiornamento della tariffa, corredata dai conteggi revisionali, deve essere trasmessa dall'Appaltatore al Comune, a mezzo pec, entro il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza di tale diritto, e deve essere riferita soltanto all'anno precedente. Il Comune attiva quindi il procedimento di verifica e accertamento, ed emette l'atto definitivo di approvazione dell'adeguamento della tariffa entro 90 giorni. La fatturazione della tariffa aggiornata potrà avvenire solo dopo approvazione da parte del Comune.

L'Appaltatore non può richiedere aggiornamenti della tariffa per frazioni di anno ma solo ad annualità concluse.

La tariffa di conferimento non può essere soggetta a richieste di revisione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 del codice civile.

Art. 8 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di conferimento del rifiuto anche quelle che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- Scioperi. In caso di sciopero il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Blocchi o embarghi;

- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune che di conseguenza procederà all'immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. L'Appaltatore comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Art. 9 - Cessione dei crediti

Le Parti convengono che all'impresa affidataria è consentita, salvo contrarie disposizioni di legge, la cessione dei crediti pecuniari nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, nelle forme previste dalla legge.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

In materia di subappalto e di cessione del contratto si applica l'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Sono ammesse modifiche al contratto secondo normativa vigente. In particolare il quantitativo stimato di rifiuto da conferire EER 20.01.38 può essere modificato in più o meno ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Inadempienze e Risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto dal contratto e/o dalla documentazione di gara, darà diritto al Comune di procedere alla risoluzione del contratto. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs n. 50/2016 o qualora si verificano uno dei seguenti eventi:

- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte anche non consecutive, non determinata da cause di forza maggiore;
- interruzione del servizio, salvo che l'appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore;
- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;
- violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
- eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del Contratto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il

risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione;

- per quanto previsto all'Art. 4 – *Rinnovo dell'Accordo ANCI – RILEGNO*;
- in tutti i casi previsti dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Art. 13 - Recesso dal contratto

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs n. 50/2016.

Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al Comune il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o di interruzione e sui tempi di ripresa della regolare esecuzione del servizio.
- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti.
- all'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto, dalla documentazione di gara, dallo schema di contratto, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio anche se derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- al rispetto delle disposizioni in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attività, che dei terzi eventualmente incaricati a qualsiasi titolo, della cui idoneità autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs. n. 50/2016;
- farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o di danni a persone o cose arrecati al Comune di Ladispoli e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;

- del mantenimento gli standard di qualità, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- dell'onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest'ultimo ritenga utile, di carattere amministrativo e economico-finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

Art. 15 - Verifiche e Controlli

Il Comune di Ladispoli, per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) provvede alla vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi in oggetto del contratto.

Il DEC provvede ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, dal capitolato speciale d'oneri e documentazione di gara, effettuando se ritenuto utile delle visite all'impianto/i.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore ed ogni contestazione sarà effettuata per iscritto; per l'esecuzione dei controlli l'appaltatore è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Art. 16 - Penali

È prevista l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimenti contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. A titolo non esaustivo saranno applicate penali nei seguenti casi:

DESCRIZIONE INADEMPIENZA	IMPORTO SANZIONE
Mancata esecuzione del servizio	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.
Mancata accettazione del conferimento entro il giorno previsto	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancata consegna della documentazione/rapporti richiesti dal Comune (Rapporti, formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, ecc.)	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Mancato rispetto, errori, inadempienze, delle disposizioni del Contratto/Capitolato.	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La penale è irrogata mediante comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove non siano presentate giustificazioni o le stesse siano riconosciute in tutto o in parte non valide, il Comune considererà valida la penale applicata. Il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti. Ove questi non siano sufficienti, si procederà all'incameramento, parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali. L'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta.

Art. 17 – Esecuzione d'Ufficio

Riscontrate mancanze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatte salve quelle determinate da cause di forza maggiore, il Comune oltre all'applicazione delle penali previste potrà eseguire d'ufficio le prestazioni mancanti addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Le maggiori spese sostenute dal Comune dovranno essere decurtate dal primo corrispettivo/compenso da riconoscere all'Appaltatore. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione debitamente sottoscritte. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto.

Art. 18 – Garanzie

L'Appaltatore è obbligato ad attivare adeguate garanzie e coperture assicurative rapportate alle attività svolte. Prima della stipula del contratto o se effettuato sotto le riserve di legge, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire al Comune:

- Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), con validità non inferiore alla durata del contratto.
- Garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, tramite cauzione/fideiussione secondo le modalità previste all'articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà avvalersi di tale cauzione in conformità alla legge. L'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno cagionato per inadempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 19 - Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Comune di Ladispoli i nominativi e i riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti per l'Appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al Comune di Ladispoli.

Art. 20 - Controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, ove non siano risolte in modo bonario, sono demandate al Foro competente di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Disposizioni a tutela del lavoro

L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente impiegato nell'appalto, tutte le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Su richiesta del Comune, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato, entro 10 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2017 e s.m.i., il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Comune di Ladispoli può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs n. 50/2016

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il personale destinato al servizio deve essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire. L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con

contrattazione decentrata) ed ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L’Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l’abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l’Appaltatore non provveda in merito.

L’Appaltatore è inoltre tenuto:

- a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi);
- provvedere a formare il personale in servizio;
- mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa ed il personale impiegato nel servizio;
- DUVRI, qualora previsto per legge.

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L’Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Art. 22 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018, reperibile al seguente link:

http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/24575?p_auth=CXAxT9g3

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento del presente procedimento, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*” del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Ladispoli;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, mentre per il Comune di Ladispoli, è l'Ing. Paolo Pravato, responsabile del Settore 1 dell'Area III dell'Ente, con sede in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione alla gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità per cui la gara stessa viene espletata.

Art. 23 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2011 e s.m.i. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ladispoli, 29 settembre 2022

UFFICIO TECNICO COMUNALE

geom. Marco Paoletti

“servizio per la gestione della frazione di rifiuto urbano EER 20.01.38 “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” nel periodo 01/01/23 – 31/12/25.”

IMPORTO ANNUALE DELL'APPALTO:		€ 37.240,00				
COSTO ANNUALE DELLA MANODOPERA	COSTO ORARIO MEDIO DELLA MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA SU IMPORTO APPALTO				
€ 9.228,96	€ 29,58	24,78%				
<i>così suddiviso:</i>						
Descrizione contratto	Livello	Qualifica	Ore di lavoro a settimana	Ore di lavoro annue	Costo orario	Tot. costo annuo manodopera
CCNL FISE - ASSOAMBIENTE	IVB	Operaio	3	156	€ 32,16	€ 5.016,96
	IIB	Operaio	3	156	€ 27,00	€ 4.212,00
Costo Annuo della Manodopera:						€ 9.228,96
Costo della Manodopera per l'intera durata dell'appalto (3 anni):						€ 27.686,88